

DELIBERA N. 29/11/CIR

APPROVAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI A NETWORK CAP DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2010 RELATIVA AI SERVIZI BITSTREAM (MERCATO 5)

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 aprile 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo

comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, "relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 719/08/CONS recante "Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;

VISTA la delibera n. 13/09/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2009, Suppl. Ordinario n. 80;

VISTA la delibera n. 14/09/CIR, recante "Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 11) per il 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n. 85;

VISTA la delibera n. 71/09/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, Suppl. Ordinario n. 4;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS, recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati

dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 121/10/CONS, recante ”Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010;

VISTO lo schema di provvedimento, notificato alla Commissione Europea, relativo alla definizione del modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* alla rete fissa di Telecom Italia, di cui alla delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS, recante “Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l’individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 53/10/CIR, recante ”Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 193;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, recante “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 105/10/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 3;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l’anno 2009 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 20 gennaio 2010 ai sensi dell’art. 7, comma 1, della delibera n. 71/09/CIR;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 4 febbraio 2010 ai sensi dell'art. 7, comma 3, della delibera n. 71/09/CIR;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 2 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 105/10/CIR;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., a seguito della notifica della delibera n. 578/10/CONS, ha definito, all'interno della suddetta Offerta di Riferimento del 2 febbraio 2011, anche i prezzi dei servizi a *network cap*, non quantificati nella precedente Offerta di Riferimento 2010 nelle more dell'adozione della suddetta delibera;

VISTA la nota di Telecom Italia (del 2 febbraio 2011) con cui la stessa ha rappresentato di aver predisposto i prezzi 2010 dei servizi *bitstream* a *network cap* applicando ai prezzi 2009 approvati dall'Autorità con delibera n. 71/09/CIR e n. 105/10/CIR (quest'ultima solo relativamente ai servizi di nuova introduzione ed a quelli per i quali è stata richiesta una riformulazione con delibera n. 71/09/CIR) le variazioni percentuali, per ciascuno dei panieri dei servizi *bitstream*, definite all'art. 2 della delibera n. 578/10/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia, dell'11 febbraio 2011, con cui la stessa ha comunicato, per i servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 105/10/CIR, in merito all'*iter* di approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2010;

VISTA la comunicazione, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 2 marzo 2011, con cui è stato dato avvio al procedimento istruttorio di "Valutazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi *Bitstream* (mercato 5)";

SENTITE, in data 24 marzo 2011, le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

I. QUADRO REGOLAMENTARE

Aspetti generali

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare relativo ai servizi *bitstream* riportato nelle premesse della delibera n. 105/10/CIR, nelle sezioni I e II.
2. Si richiama, in particolare, che ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato 5 e per le relative prestazioni accessorie (*kit* di consegna ATM e GBE/IP). Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b*, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, relativamente ai servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM (ADM o WDM), al *parent switch*, e relative prestazioni accessorie.
3. L'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, definisce i seguenti panieri:

Paniere A: prezzi relativi alle componenti di *accesso asimmetrico*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 19 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

- I. Accessi asimmetrici su linea condivisa formule *flat* ATM e *Ethernet*: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;
- II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule *flat* ATM e *Ethernet*: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta¹;
- III. Accessi "Lite" ATM a consumo: canone e contributi per ciascuna attività in offerta.

Paniere B: prezzi relativi alle componenti di accesso simmetrico ed asimmetrico "*high level*" ATM, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 20 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

- I. Apparati in sede cliente: modem ed ADM;
- II. Accessi simmetrici *flat* ATM: canoni e contributi per tutte le velocità e per ciascuna attività in offerta;
- III. Accessi "High level" simmetrici ed asimmetrici a consumo: canone e contributi per ciascuna attività in offerta.

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera n. 260/10/CONS, il punto II dell'Allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: "II. *Accessi asimmetrici su linea dedicata formule flat ATM e Ethernet, canoni e contributi per ciascuna attività in offerta*".

Paniere C: prezzi della banda ATM ed *Ethernet*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 21 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

- I. Banda ABR *flat* al VP di raccolta di classe MCR, banda tra MCR ed PCR: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;
- II. Accessi "Lite" a consumo: componente traffico a consumo;
- III. Accessi "High level" simmetrici ed asimmetrici a consumo: componente traffico a consumo;
- IV. Banda SCR accesso *flat* simmetrico e asimmetrico: canoni;
- V. Contributi di variazione VC con SCR;
- VI. Banda CBR accesso *flat* simmetrico e asimmetrico: canoni;
- VII. Contributi di variazione VC con CBR;
- VIII. Kit di consegna ATM;
- IX. Banda Ethernet: VLAN CoS=0 contributi e canoni;
- X. Banda Ethernet: banda *backhauling* CoS=0 canone;
- XI. Banda Ethernet: trasporto metropolitano CoS=0 canone;
- XII. Banda Ethernet: VLAN CoS=1 contributi e canoni;
- XIII. Banda Ethernet: *banda backhauling* CoS=1 canone;
- XIV. Banda Ethernet: trasporto metropolitano CoS=1 canone;
- XV. Kit di consegna GBE;
- XVI. Banda *multicast*: canoni e contributi.

Paniere D: Accesso al DSLAM ATM ed *ethernet*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 22 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

- I. Canoni e contributi per fornitura e collaudo sub telaio;
- II. Contributi di acquisto schede;
- III. Contributi e canoni per manutenzione, accompagnamento, magazzino.

4. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a banda larga all'ingrosso non ricompresi nei panieri sono orientati al costo².

² Tali servizi sono di seguito elencati:

1. pre-qualificazione;
2. intervento a vuoto;
3. ripristino borchia;
4. cambio piattaforma tecnologica da ATM ad *ethernet*; .
5. installazione dello *splitter*;
6. studio di fattibilità (modello *sub* telaio dedicato all'Operatore);

5. Ai sensi dell'art. 62, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS, il prezzo della componente di accesso *naked* (nel precedente quadro regolamentare soggetta a *retail minus*) segue, per il periodo 2010-2012, la variazione prevista per il paniere A di cui all'art. 60, comma 2, della stessa delibera, relativo al *full unbundling*. Ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della delibera n. 260/10/CONS, che riformulano il comma 5 dell'articolo 62 e l'allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS³, il canone complessivo di accesso *naked* rientra nel paniere A del *bitstream*, di cui all'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS.
6. L'art. 1, comma 1, della delibera n. 260/10/CONS, riformula il comma 12 dell'articolo 62 della delibera n. 731/09/CONS⁴, confermando le previsioni di cui alla delibera n. 71/09/CIR circa il costo dei canoni e contributi degli accessi simmetrici (prezzo medio unico per canoni e contributi degli accessi simmetrici con e senza "rilanci").
7. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità ha disposto, con delibera n. 105/10/CIR (art. 5, comma 5), che Telecom Italia debba includere nell'Offerta *bitstream* 2010 le condizioni di fornitura del servizio

-
7. progettazione esecutiva - coordinamento impresa – collaudo - aggiornamento banca dati;
 8. ampliamento delle schede su un sub telaio;
 9. studio di fattibilità;
 10. servizi di trasporto della banda *ethernet* tra nodi (punti di interconnessione) appartenenti alla stessa macroarea.

Ai servizi orientati al costo, di cui al soprastante elenco, sono applicate dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 le corrispondenti condizioni economiche 2009. Le rivalutazioni di cui alla delibera n. 105/10/CIR decorrono, pertanto, dal 1° maggio 2010.

³ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 260/10/CONS, il comma 5 dell'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: "*Nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché l'utente stesso ha disdetto l'abbonamento successivamente all'attivazione del servizio bitstream, Telecom Italia deve essere remunerata dall'operatore alternativo per la fornitura della componente relativa alla rete di accesso sulla base dei prezzi all'ingrosso stabiliti nel rispetto dei vincoli di cap previsti per il Paniere A di cui all'articolo 62, comma 2. Lo stesso accade nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché il servizio bitstream è richiesto da un altro operatore su linea non attiva*". Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera n. 260/10/CONS, il punto II dell'Allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: "*II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule flat ATM e Ethernet, canoni e contributi per ciascuna attività in offerta*".

⁴ L'art. 1, comma 1, della delibera n. 260/10/CONS, riformula il comma 12 dell'articolo 62 della delibera n. 731/09/CONS come segue: "*Telecom Italia – nel rispetto del vincolo di network cap di cui allo stesso articolo 62 – definisce i prezzi degli accessi simmetrici prevedendo un unico prezzo medio per gli accessi 'con rilanci' (cioè con DSLAM in una centrale diversa da quella di cui è attestato il cliente) e 'senza rilanci' (cioè attestato direttamente sui DSLAM presenti nello stadio di linea cui è attestato il cliente), sia per il canone mensile che per i contributi una tantum di attivazione e disattivazione*".

multicast, incluso nel paniere C, che sono soggette a successiva approvazione dell'Autorità.

8. Ai sensi dell'art. 62, comma 3, i vincoli di *cap* da applicarsi ai panieri sopra riportati, per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello *bottom up* di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS.
9. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della delibera n. 105/10/CIR, l'Autorità approva, con specifico procedimento, avviato a seguito della adozione del modello BULRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche per il 2010 dei servizi *bitstream* a *network cap* elencati nell'*Allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR.

Condizioni economiche 2010 relative ai servizi bitstream a network cap

10. Con delibera n. 105/10/CIR l'Autorità ha disposto, alla luce delle previsioni di cui alla delibera n. 731/09/CONS, quanto segue:
 - Ai sensi dell'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, i servizi *bitstream* di cui all'*Allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR sono soggetti a *network cap*.
 - Ai suddetti servizi sono applicate, dal 1° gennaio al 30 aprile 2010, le condizioni economiche 2009 di cui alla delibera n. 71/09/CIR le quali rappresentano i valori di partenza per il calcolo del *network cap* per l'anno 2010. Le rivalutazioni in applicazione del *network cap* decorrono dal 1° maggio 2010. A tale regola generale sussistono le eccezioni disposte dall'art. 2 (commi 6-9) della delibera n. 105/10/CIR in relazione ai servizi di nuova introduzione o per i quali l'Autorità ha richiesto, con delibera n. 71/09/CIR, una riformulazione delle relative condizioni economiche per il 2010. Tali servizi sono di seguito elencati:
 1. i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici a consumo *High level*;
 2. il contributo per l'ordine unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL;
 3. il contributo per la variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL;
 4. il contributo di spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di uno o più VC/C-VLAN da una VLAN *single tag* o S-VLAN ad un'altra;

5. i contributi *una tantum* e il canone della banda *ethernet* da DSLAM a nodo *Parent* (trasporto di I° livello), con $\text{COS}=3^5$;
6. il canone mensile dell'apparato di terminazione L2-3750 in collocazione virtuale;
7. il canone mensile dell'apparato di terminazione L2-7609 alimentazione DC in collocazione virtuale.

I servizi da 1 a 5 dell'elenco sopra riportato sono di nuova introduzione. Per i servizi numero 6 e 7 del succitato elenco, la delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 7) aveva richiesto una riformulazione dei relativi prezzi per il 2010. L'Autorità ha pertanto definito, con delibera n. 105/10/CIR, il valore iniziale di tali servizi sulla base dell'orientamento al costo oltre a definire le relative decorrenze (rispettivamente dalla ripubblicazione dell'OR *bitstream* 2010, come rivalutate in applicazione del *network cap*, per i servizi da 1 a 5; dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 per poi subire la variazione del *network cap* prevista dal relativo paniere a decorrere dal 1° maggio 2010, per i servizi 6 e 7).

11. Come premesso, a conclusione del procedimento di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed a seguito della ripubblicazione da parte di Telecom Italia dei vettori dei prezzi dei servizi *bitstream* di cui all'*Allegato 1* alla delibera n.105/10/CIR, l'Autorità approva, con specifico procedimento, i prezzi proposti da Telecom Italia per l'anno 2010 in applicazione dei vincoli di *network cap*, tenendo conto dei volumi comunicati dalla stessa ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS.

Adozione del modello BU-LRIC di cui all'art.73 della delibera n.731/09/CONS

12. Con delibera n. 578/10/CONS l'Autorità ha svolto gli adempimenti di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. In particolare, l'articolo 2, comma 2, della delibera n. 578/10/CONS ha stabilito che “*Ai fini dell'applicazione del meccanismo di Network Cap di cui agli articoli 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di Telecom Italia, elencati nell'articolo 62 della medesima delibera, sono quelli indicati nella tabella sotto*

⁵ Le condizioni economiche dei servizi *bitstream* relative alla banda *ethernet* con $\text{CoS}=3$ (contributi *una tantum*, canone banda *ethernet* da DSLAM a nodo *Parent*) introdotte nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 ai sensi della delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 3) non sono incluse nel paniere C di cui all'allegato 21 della delibera n. 731/09/CONS, che viceversa contiene gli analoghi servizi per le $\text{CoS}=0$ e $\text{CoS}=1$. Tuttavia, l'Autorità ha ritenuto con delibera n. 105/10/CIR che le valutazioni economiche dei contributi *una tantum* e del canone della banda *ethernet* da DSLAM a nodo *Parent*, con $\text{CoS}=3$, debbano essere svolte, per coerenza, sulla base dei *trend* di *cap* relativi al suddetto paniere C.

riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda l'anno 2010, le variazioni sono applicate rispetto ai prezzi contenuti nelle Offerte di Riferimento 2009 relative ai medesimi servizi, come approvate dall'Autorità".

Variazioni percentuali annuali per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
2010*	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%
2011	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%
2012	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%

*Dal 1° maggio 2010

I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo prevedono quanto segue:

2. Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea condivisa incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica un vincolo di sub-cap pari alla variazione percentuale annuale del paniere stesso per gli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica – tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 5 (della delibera n. 578/10/CONS) – un vincolo di sub-cap pari a 1,39 % per gli anni 2010, 2011 e 2012.

4. Per il canone del servizio di trasporto della banda Ethernet incluso nel paniere C della tabella di cui sopra, si applica un vincolo di sub-cap pari a -8,60 % per gli anni 2010, 2011 e 2012.

13. L'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi sono condizionate, per gli anni 2011 e 2012, all'esito di una verifica, da parte dell'Autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia. Per quanto richiamato non è condizionata alla verifica di dette condizioni l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi per l'anno 2010 (con decorrenza dal 1° maggio).

14. Alla luce del quadro normativo su richiamato, l'Autorità ha svolto la valutazione delle condizioni economiche dei servizi *bitstream* a *network cap* sulla base dei prezzi proposti da Telecom Italia per il 2010 e dei volumi dalla stessa comunicati in ottemperanza all'art 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. Si riportano nella seguente sezione gli esiti delle valutazioni svolte.

II. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2010 RELATIVE AI SERVIZI *BITSTREAM A NETWORK CAP*

Le osservazioni di Telecom Italia

15. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha comunicato, con nota dell'11 febbraio 2011, le quantità vendute dei servizi *bitstream a network cap* relative al periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009. Si evidenzia, in particolare, che per i servizi di cui al paniere *D* e per il servizio *multicast* (incluso nel paniere *C*) non sono state rilevate quantità vendute nel periodo di riferimento.
16. Telecom Italia ha rappresentato, in particolare, di aver applicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ai valori economici dei paniere *A*, *B* e *D*, una riduzione dello 0,87% rispetto ai corrispondenti valori economici 2009. Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata è stato applicato il vincolo di *sub-cap* pari a 1,39%. Il valore economico del Paniere *C* è stato invece ridotto del 6,04% con l'applicazione del vincolo di *sub-cap* del -8,6% al canone del servizio di trasporto della banda *ethernet*.
17. Telecom Italia ha inoltre rappresentato di aver pubblicato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della delibera n. 105/10/CIR le condizioni economiche del servizio *Multicast*, all'interno dell'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata il 2 febbraio 2011.

Le osservazioni degli Operatori

18. Gli Operatori, in via generale, hanno richiesto all'Autorità di effettuare una verifica del rispetto da parte di Telecom Italia del *network cap* sulla base non solo delle quantità vendute nel periodo di riferimento (luglio 2008 – giugno 2009) ma anche sulla base dei più recenti *trend* dei volumi, al fine di evitare che Telecom Italia possa applicare, seppur rispettando i vincoli di *cap*, riduzioni inferiori per i servizi che presentano un *trend* in crescita.
19. In merito al contributo di attivazione *bitstream* asimmetrico condiviso, gli Operatori, nel rilevare che Telecom Italia ha ridotto il relativo costo da 46,66 € (previsto nel 2009) a 38,05 € (proposta 2010), evidenziano che comunque tale contributo rappresenta un costo aggiuntivo per gli Operatori essendo stata la relativa promozione, in vigore da molti anni, solo recentemente rimossa da Telecom Italia. Si richiede, pertanto, un intervento dell'Autorità volto ad un azzeramento del contributo di attivazione *bitstream* condiviso ribaltando a livello *wholesale* le promozioni praticate da Telecom Italia a livello *retail*.

20. Gli Operatori rilevano una differenziazione, nell'applicazione da parte di Telecom Italia delle variazioni percentuali previste dal *cap*, tra i contributi *una tantum* di attivazione *bitstream* su linea attiva e quelli su linea non attiva, come di seguito riportato:

Servizio BS Asimmetrico Flat	Contributo	OR 2009	OR 2010	% variazione rispetto a OR 2009
Condiviso	nuovo impianto (LA)	€46,66	€38,05	-18,45%
Dedicato	attivazione <i>ex-novo</i> (LNA)	€86,26	€80,20	-7,03%
Dedicato	attivazione <i>ex-novo</i> con NP (LNA)	€90,01	€89,23	-0,87%
Condiviso e Dedicato	attivazione a seguito di cambio operatore senza NP (LA)	€46,66	38,05	-18,45%
Dedicato	attivazione a seguito di cambio operatore con NP (LA)	€50,41	€41,23	-18,21%

A tal riguardo si richiede di imporre a Telecom Italia l'applicazione di una riduzione dei contributi di attivazione dei servizi *bitstream* su linea non attiva pari a quella proposta dalla stessa Telecom Italia per i contributi su linea attiva.

21. Con riferimento ai contributi *una tantum* relativi all'attivazione/cessazione VC, alla modifica dei parametri PCR ed MCR dei VC e allo spostamento contemporaneo di uno o più VC da un *kit* di consegna ad un altro (senza monitoraggio), alcuni Operatori lamentano che Telecom Italia ha applicato una riduzione dello 0,91%, inferiore rispetto al *cap* (-6,04%) previsto per il paniere C di appartenenza. La tabella seguente mostra le suddette riduzioni proposte.

Servizi	OR 2009	Proposta TI 2010	2010 vs 2009
Attivazione o Cessazione di uno o più VC su un accesso asimmetrico	9,91	9,82	-0,91%
Modifica parametri PCR e MCR/SCR per singolo VC			
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro o tra due VP -senza monitoraggio			

A tal riguardo si richiede all'Autorità di ridurre ulteriormente il prezzo dei suddetti contributi *una tantum* in modo da allinearli alla riduzione media prevista per il paniere C.

Le considerazioni dell'Autorità

22. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico venduti nel periodo 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2010, dei servizi *bitstream* soggetti al *network cap*, di cui all'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS, ed elencati nell'*Allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR. Nello specifico, si evidenzia, come sopra richiamato, che Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ad applicare, per il 2010, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, le seguenti variazioni percentuali annuali:

- Paniere A: -0,87%;
- Paniere B: -0,87%;
- Paniere C: -6,04%;
- Paniere D: -0,87%.

23. Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolato come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2009) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2010). A tal riguardo si richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza. Ai sensi dell'art. 62, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS ai canoni mensili di ciascun servizio dei diversi panieri si applica, come vincolo di *sub cap*, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.

24. L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 (del 2 febbraio 2011) ha consentito all'Autorità di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A, B, C, e D, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 25, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *network cap* imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 2) per l'anno 2010.

25. Si rileva, con riferimento al contributo *una tantum* per l'ordine unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL, che Telecom Italia ha proposto nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 del 2 febbraio 2011 un prezzo di 15,17 euro, ottenuto dalla stessa applicando al prezzo iniziale (15,30 €) definito con delibera n. 105/10/CIR una riduzione dello 0,87%, pari al *cap* previsto dalla delibera n. 578/10/CONS per il paniere A. Si evidenzia, tuttavia, che il suddetto contributo è incluso nel paniere C dei servizi *bitstream* di cui all'*Allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR⁶. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche del suddetto contributo unico, relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL, applicando un prezzo di 14,38 € in linea con il *cap* (-6,04%) previsto per il paniere C, trattandosi di un servizio a volume nullo. Le suddette condizioni economiche decorrono, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della delibera n. 105/10/CIR, a far data dal 2 febbraio 2011 (data di pubblicazione dell'OR *bitstream* 2010).
26. Con riferimento all'osservazione degli Operatori, di cui al precedente punto 18, l'Autorità richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, "*Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorità ogni anno le quantità vendute di ciascun paniere di servizi, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi che termina il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento)*". Pertanto, ai fini dell'applicazione del *network cap* per l'anno 2010, le quantità di riferimento da considerare sono quelle relative al periodo intercorrente da luglio 2008 a giugno 2009. L'Autorità evidenzia, altresì, che il *trend* dei volumi che si registra nel corso degli anni è tenuto in conto intrinsecamente nel meccanismo di *network cap*. In particolare, laddove un servizio registri un *trend* di crescita dei relativi volumi, tale aumento viene tenuto in conto nella verifica del *cap* svolta nell'anno successivo. In tal modo, qualora nell'anno precedente fosse stato applicato, a tale servizio, un prezzo superiore al valore nominale del *cap*, ne conseguirebbe, a parità di condizioni degli altri servizi, una riduzione nell'anno successivo di tale prezzo, proprio a causa dell'aumento dei volumi succitato, al fine di garantire il rispetto del *cap*.
27. Con riferimento alla richiesta degli Operatori, di cui al precedente punto 19, si richiama che, ai sensi dell'art. 68, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS "*in caso di offerte promozionali, l'Autorità verifica, nell'ambito del test di prezzo, che*

⁶ Si richiama altresì che l'Autorità al punto D.70 della stessa delibera ha ritenuto con riferimento all'analogo contributo unico *per l'ordine di cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che includa le attività relative alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e alla contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL*, che Telecom Italia dovesse rendere disponibile tale servizio nel 2011 con condizioni economiche valutate sulla base del *trend* di *cap* relativo al paniere C dei servizi *bitstream*.

l'offerta promozionale (ed anche eventuali proroghe della stessa) resti replicabile anche in assenza di un'analogha promozione a livello wholesale". Pertanto, esula dagli scopi del presente procedimento la questione relativa ad un eventuale ribaltamento a livello wholesale delle promozioni praticate da Telecom Italia a livello retail.

28. Con riferimento alle osservazioni degli Operatori di cui ai punti 20 e 21, appare opportuno a livello generale richiamare che il vincolo di *cap* viene applicato, fatti salvi i casi di *subcap*, non al singolo servizio ma alla combinazione, pesata con i relativi volumi, di tutti i servizi appartenenti ad un dato paniere. Si ribadisce, pertanto, in linea con quanto rappresentato al punto 24, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *cap* previsti per il paniere A, contenente i contributi di attivazione *bitstream* su linea attiva o non attiva, e per il paniere C, contenente i contributi *una tantum* di attivazione/cessazione VC, di modifica dei parametri PCR ed MCR dei VC e di spostamento contemporaneo di uno o più VC da un kit di consegna ad un altro (senza monitoraggio). A tale ultimo riguardo ed a titolo meramente esemplificativo si osserva che sebbene la riduzione del 0,91% prevista da Telecom Italia per i suddetti contributi *una tantum* risulti essere inferiore al vincolo di *cap* del paniere C (-6,04%), la stessa consente il rispetto di tale vincolo alla luce delle quantità di riferimento vendute e dal fatto che altri servizi inclusi nello stesso paniere presentano maggiori riduzioni di prezzo.
29. Con riferimento al servizio *Multicast* si evidenzia che Telecom Italia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della delibera n. 105/10/CIR, ha proposto nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 del 2 febbraio 2011 (cfr. sez. 17.4) le seguenti condizioni economiche.

“Le condizioni economiche relative all'utilizzo del servizio Multicast includono le seguenti voci:

1. Contributi per la fase di analisi tecnica e testing dell'interoperabilità tra la rete Telecom Italia e quella OLO delle funzioni multicast (fase di Set-up). Tali contributi non contemplano eventuali adeguamenti HW e SW che si renderanno necessari sulla rete di Telecom Italia e che, previo studio di fattibilità, saranno quotate su base progetto.

2. Contributo per la configurazione della funzione Multicast a livello di Macro Area:

- per la prima configurazione dell'utilizzo della funzione Multicast per ciascun Operatore e per il primo feeder della Macro Area: 369,76 Euro;*
- per l'aggiunta di ulteriori feeder all'interno della Macro Area: 323,54 euro;*

- *per l'attivazione di un canale multicast e/o la variazione dei parametri di un canale attivo: 46,22 Euro per ciascun feeder.*

3. *Contributo di attivazione per la configurazione dei canali multicast sui DSLAM:*

- *per l'abilitazione/disabilitazione di un DSLAM e l'attivazione del primo canale multicast: 46,22 Euro per DSLAM;*
- *per l'attivazione di ogni canale multicast successivo al primo o per la variazione/cessazione di un canale multicast già attivo: 11,56 Euro per DSLAM.*

4. *Canoni per il trasporto dei canali multicast per ogni DSLAM servito:*

- *per ciascun DSLAM abilitato al servizio Multicast, al valore di banda Multicast massima richiesta sul DSLAM stesso si applica la somma dei canoni corrispondenti al trasporto di "primo livello" e "secondo livello" della CoS=3.*

5. *Contributi e canoni per le VLAN di management:*

- *si applicano i Contributi e i canoni previsti per le VLAN con CoS=3.*

30. Si richiama che l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento di approvazione dell'offerta *bitstream* per l'anno 2010 posto a consultazione pubblica con delibera n. 43/10/CIR, aveva espresso l'orientamento, confermato con delibera n. 105/10/CIR, all'art. 5, comma 5⁷, che Telecom Italia dovesse includere nell'Offerta *bitstream* 2010 le modalità per l'accesso alla funzionalità di *multicast* consentendo l'utilizzo, su richiesta dell'operatore interconnesso e qualora tecnicamente fattibile, anche di apparati di terminazione diversi da quelli previsti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalità. Si richiedeva, inoltre, a Telecom Italia di riportare nell'Offerta di Riferimento 2010 la soluzione tecnica che consente l'interoperabilità della funzione *multicast* implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche. L'Autorità si riservava di valutare le condizioni tecniche ed economiche (soggette a *network cap*) del servizio *multicast* proposte da Telecom Italia a seguito della ripubblicazione dell'OR *bitstream* 2010, avvenuta, come premesso, in data 2 febbraio 2011.

⁷ Telecom Italia include nell'Offerta *bitstream* 2010 le condizioni di fornitura del servizio di *multicast*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. Le condizioni proposte sono soggette all'approvazione dell'Autorità.

Si rileva, altresì, che gli Operatori intervenuti nel corso del presente procedimento istruttorio non hanno effettuato, nel merito, particolari rilievi, né di carattere tecnico né di carattere economico. L'Autorità rileva, altresì, che il servizio in oggetto non ha visto la vendita di alcuna unità nel corso del 2010.

Ciò premesso, ai fini della definizione dei prezzi iniziali funzionali all'applicazione del *network cap* per il 2011, si ritiene opportuno, prima di formulare una valutazione di merito, acquisire, anche attraverso il contraddittorio con gli stessi Operatori, maggiori elementi di informazioni riguardo alle condizioni tecniche, alle caratteristiche di interlavoro ed interoperabilità, ed ai costi sottostanti. L'Autorità si riserva, pertanto, di approvare le condizioni di fornitura del servizio *multicast* nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta *bitstream* per l'anno 2011, di prossimo avvio. L'Autorità ritiene altresì, coerentemente con quanto effettuato per i servizi a *network cap* di nuova introduzione approvati con delibera n. 105/10/CIR, opportuno determinare dette condizioni economiche iniziali sulla base dell'orientamento al costo.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento *bitstream* di Telecom Italia per l'anno 2010)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della delibera n. 105/10/CIR, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, le condizioni economiche dei servizi a *network cap*, di cui all'*Allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR, dell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2010 pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 2 febbraio 2011.
2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del contributo unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL applicando un prezzo di 14,38 euro.
3. Le condizioni tecniche ed economiche del servizio *Multicast* sono valutate in esito alle risultanze del procedimento di approvazione dell'offerta *bitstream* per l'anno 2011.

Articolo 2
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 1 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2010 per i servizi relativi al mercato 5 entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche dei servizi a *network cap*, di cui all'*Allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR, decorrono ai sensi dell'art. 2, comma 4, della delibera n. 105/10/CIR dal 1° maggio 2010, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della stessa delibera.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola